



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Protocollo: 883/V

Rif.:

Allegati:

Roma, 6 marzo 2008

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia  
delle Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del  
Direttore

SEDE

Alle Aree centrali

SEDE

Al Dipartimento per le Politiche  
fiscali

Via Pastrengo n. 22

00187 ROMA

(fax 06/47603910)

Al Ministero dello Sviluppo  
Economico

Via Molise, 2

00187 ROMA

Al Comando generale della Guardia  
di Finanza - Ufficio operazioni

Viale XXI aprile n. 55

00162 ROMA

(fax 06/44223745)

Al SECIT

Via Mario Carucci, 131

00143 ROMA

Alle Regioni a statuto ordinario

Alle Regioni a statuto speciale

Alle Province autonome di

TRENTO

BOLZANO

Alla Confindustria  
Viale dell'Astronomia n. 30  
00143 ROMA  
(fax 06/5923713)

All'E.N.I.  
P.le Mattei n.1  
00143 ROMA  
(fax 06/59825995)

All'Unione Petrolifera  
Via del Giorgione n. 129  
ROMA  
(fax 06/59602925)

All'Assopetroli  
Largo dei Fiorentini n. 1  
ROMA  
(fax 06/6861862)

Alla Federpetroli  
P.za S. Giovanni n. 6  
FIRENZE  
(fax 055/2381793)

All'Assocostieri  
Via di Vigna Murata n. 40  
00143 ROMA  
(fax 06/5011697)

All'Assogasliquidi  
V.le Pasteur n. 10  
ROMA  
(fax 06/5919633)

Alla Confcommercio  
P.za G. Belli n. 2  
ROMA  
(fax 06/6874586)

Alla Confesercenti  
Via Farini n.5  
ROMA  
(fax 06/4746556)

All'Unione delle Province d'Italia  
Piazza Cardelli, 4  
186 ROMA

All'Associazione Nazionale  
Comuni Italiani  
Via delle carrozze, 3  
00187 ROMA

All'AGCI  
V.le Palmiro Togliatti  
ROMA  
(fax 06/40500007)

OGGETTO: Agevolazioni di cui all'art. 8 - comma 10 - lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 relativa alle disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento ed il GPL per le zone montane, Sardegna e isole minori. Proroga riduzione costi.

Con la nota prot. n.279/V del 7 febbraio 2008 sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alla mancata conferma nell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) delle riduzioni di prezzo, introdotte, con l'articolo 13 – comma 2 – della legge 28.12.2001, n. 448 per il gasolio ed il GPL impiegati come combustibile per riscaldamento nelle parti di territorio comunale appartenenti a frazioni parzialmente non metanizzate, di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante varie proroghe di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, all'art. 38 – comma 1 ter – prevede la proroga, per l'anno 2008, della riduzione di prezzo in argomento anche per le zone indicate nel citato art. 13 – comma 2 – della legge n. 448/01.

A seguito di tale provvedimento, valido a decorrere dal 1° gennaio 2008, si rende necessario fornire istruzioni in merito alla procedura da seguire per il rimborso della riduzione di costo ricalcolata ai sensi della nuova norma anche per i quantitativi di GPL e di gasolio fatturati a prezzo pieno nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore della citata legge di conversione del D.L. 248/07.

A tal fine, le aziende distributrici emetteranno a favore dei clienti apposite note di credito, relative alle fatture già emesse e nelle quali non è stata applicata la riduzione di costo. Sulla base di tali note di credito, i fornitori di GPL o di gasolio provvederanno a restituire la differenza di prezzo ai consumatori finali mediante appositi conguagli sui corrispettivi

delle forniture successive oppure, in caso di cessazione delle forniture, tramite corresponsione delle spettanze con i normali mezzi di pagamento.

La richiesta di rimborso potrà essere presentata al competente Ufficio delle Dogane entro 30 giorni dalla data della presente nota.

Il Direttore dell'Area Centrale  
Ing. Walter De Santis